

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(ZELIOLI LANZINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 AGOSTO 1968

Concessione di un contributo straordinario di lire 13 miliardi
a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 8 marzo 1968, n. 154, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1968, concernente variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'amministrazione del fondo per il culto per l'anno finanziario 1967 (II provvedimento), è stato stanziato, tra l'altro, un contributo straordinario di 13 miliardi a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

L'ONMI, come è noto, da diversi anni versa in una delicata e difficile situazione finanziaria soprattutto a causa della inadeguatezza del contributo ordinario dello Stato rispetto alle spese obbligatorie, ai notevoli aumenti dei costi dei servizi degli ultimi anni e alle mutate esigenze nel campo assistenziale.

Il disavanzo complessivo accertato al 31 dicembre 1967 è di lire 11.216.744.064, come si evince dalla deliberazione n. 54, adottata dal Consiglio centrale dell'Opera nella se-

duta del 6 giugno 1968, relativa all'approvazione del conto consuntivo 1967 che presenta le seguenti risultanze:

Fondo cassa all'inizio dell'esercizio	L.	3.585.097.971
Riscossioni	»	43.996.301.557
	L.	47.581.399.528
Pagamenti	»	44.829.936.454
Fondo cassa a chiusura esercizio 1967 . .	L.	2.751.463.074
Residui attivi	»	6.273.838.110
	L.	9.024.846.184
Residui passivi	»	20.241.590.248
Disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 1967	L.	11.216.744.064

In ordine alla suesposta situazione contabile finanziaria, l'ONMI in più occasioni ha precisato che non ha mancato di prendere ogni iniziativa idonea per la più stretta economia di gestione, evitando in particolare assunzioni di nuove unità di personale, soprassedendo persino dal coprire i posti vacanti delle unità cessate dal servizio ed eliminando, per quanto possibile, le istituzioni eccessivamente onerose.

Pertanto, al fine di ripianare le passività esistenti a tutto il 31 dicembre 1967 e di vivificare gli interventi assistenziali della Opera almeno in quei settori che più in-

tensamente hanno risentito dei provvedimenti di contrazione forzata dell'attività per l'indisponibilità dei fondi, considerata l'accertata impossibilità per l'Ente in questione di ripianare i disavanzi di gestione con gli ordinari mezzi finanziari, si è predisposto l'unito disegno di legge, composto di due articoli.

Tale provvedimento consentirà l'approvazione, da parte degli organi vigilanti della ONMI, del consuntivo 1967 e degli elaborati dei precedenti esercizi (bilancio di previsione esercizi II semestre 1964, 1965, 1966, 1967 e conti consuntivi esercizi 1963-64, II semestre).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia (ONMI) un contributo straordinario di lire 13 miliardi per il ripiano dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1967 e ad integrazione delle disponibilità per l'anno 1968.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo si farà fronte mediante riduzione di una somma di pari importo dal capitolo n. 3523 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.